

CONVENZIONE

TRA

La REGIONE ABRUZZO – C.F. 80003170661 - (di seguito denominata Regione), con sede in Avezzano – Piazza Torlonia, legalmente rappresentata da

E

L'Ambito Territoriale di Caccia: “.....” (di seguito indicato come ATC), legalmente rappresentato dal,

Le suddette parti intervengono al presente atto in esecuzione della DGR n° ____ del _____

PREMESSO

- Che il comma 1 dell'art. 9 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante “norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” definisce le funzioni delle Regioni e delle Province in materia di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna;
- Che il comma 2 dell'art. 10 della L. 157/92 stabilisce che le regioni e le province con le modalità previste dallo stesso articolo 10 con i commi 7 e 10 realizzano la pianificazione mediante destinazione differenziata del territorio con l'utilizzazione dei fondi previsti dall'art. 15;
- Che in applicazione della L.R. n. 32/2015 le funzioni in materia venatoria esercitate dalle Province sono state riassunte nell'alveo delle competenze regionali, come da accordi bilaterali Regione-Province recepiti con la DGR 670 del 20.10.2016;
- Che gli Istituti Faunistici a gestione della Regione Abruzzo sono:
 - le Oasi di Protezione [lettera a) co. 3 art.10 L.R. 10/04];
 - le Zone di Ripopolamento e Cattura [lettera b) co. 3 art.10 L.R. 10/04];
 - le Aree Cinofile [lettera e) co. 3 art.10 L.R. 10/04] permanenti che il PFVR distingue in Zona A e Zona B;
- Che le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica e la gestione delle ZRC è di norma affidata alla Regione che può concederle in affidamento agli ATC territorialmente interessati;
- Che le aree cinofile permanenti (ACP) sono destinate all'addestramento cani e la gestione delle ACP è di norma esercitata dalla Regione che può concederle in affidamento agli A.T.C. territorialmente interessati, nonché alle Associazioni venatorie richiedenti, a gruppi cinofili riconosciuti a livello nazionale, alle strutture provinciali dell'ENCI, al comitato provinciale della FIDASC o ad Associazioni sportive a questa affiliate;
- Che le oasi di protezione (Oasi) sono destinate alla conservazione della fauna favorendo l'insediamento e l'irradiazione naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratrici.
- Che il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale dell'Abruzzo 2020-2024 (nel proseguo PFVR 2020-2024), pubblicato sul BURAS Speciale n° 146 del 28 Settembre 2020;
- Che il PFVR 2020-2024 ha individuato le Oasi di Protezione, le Zone di Ripopolamento e Cattura e le Aree Cinofile;
- che in base a quanto previsto dall'art. 31, comma 7, della L.R. 10/04 la Regione Abruzzo esercita l'attività di vigilanza sui comitati di gestione, nonché il coordinamento tecnico degli interventi che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica anche con periodiche riunioni dei presidenti e/o dei responsabili tecnici dei programmi faunistici degli ATC;
- Che il comma 2 dell'art. 31 della L.R. 10/04 stabilisce che i Comitati di Gestione degli ATC :
 - promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
 - programmano gli interventi annuali per il miglioramento degli habitat;
 - svolgono compiti di gestione faunistica;
 - possono istituire aree di rispetto (ZRV) con vincolo all'esercizio venatorio di tipo parziale oppure generale per una durata sufficiente a consentire un efficace insediamento di popolazioni di fauna selvatica;
 - svolgono le attività e assumono le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti assegnati dalla Regione;

- che in base all'art. 31, comma 3, i Comitati di Gestione devono provvedere all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari ed ai conduttori dei fondi rustici per:
 - la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
 - le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli;
 - il ripristino di zone umide e di fossati;
 - la differenziazione delle colture;
 - la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
 - la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica, nonché dei riproduttori;
 - la difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, la pasturazione invernale degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
- che il comma 4 dell'art 10 della L.R. 10/04 stabilisce che gli Istituti di competenza regionale, devono essere tabellati;

VISTO

l'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990 che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 -Finalità

1. Con la presente convenzione sono regolati i rapporti intercorrenti tra la Regione Abruzzo e l'ATC per:
 - la gestione e tabellazione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Aree Cinofile permanenti (ACP);
 - la tabellazione delle seguenti Oasi di Protezione (OP);
2. Attraverso le OP, ZRC la Regione Abruzzo intende favorire la sosta delle specie migratorie al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie e una consistente "produzione di selvaggina naturale" che per "irradiazione spontaneo" e "cattura e traslocazione", ripopoli il restante territorio libero con conseguente tendenza alla riduzione della spesa dell'ATC destinata all'acquisto di selvaggina.
3. Attraverso l'affidamento in gestione all'ATC delle ACP la Regione Abruzzo intende favorire l'addestramento dei cani anche su selvaggina naturale, le gare cinofile, prove cinegetiche e la selezione della razza canina da caccia mediante prove sul terreno. Le ACP svolgono anche la funzione di salvaguardia, sosta durante la migrazione, sviluppo e riproduzione di animali selvatici appartenenti a specie migratrici.

ART. 2 – Durata

1. La presente convenzione di intesa ha durata coincidente con la validità del PFVR 2020-2024 e comunque fino ad approvazione di un nuovo PFVR.

ART. 3 – Obblighi della Regione Abruzzo

1. Ferma restando la competenza esclusiva della Regione in ordine a istituzione, revoca o modifica delle ZRC, ACP e delle Oasi, la Regione Abruzzo si impegna:
 - a. a dare in gestione all'ATC, le seguenti Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), e le seguenti Aree Cinofile, di cui si allegano le cartografie:
 - i.
 - ii.
 - iii.
 - iv.
 - v.
 - vi. ;
 - vii.
 - b. Ad affidare agli ATC la tabellazione delle ZRC e ACP sopra riportate e delle seguenti OP:
 - i.

- ii.
- iii. ;
- c. ad affidare agli ATC l'organizzazione dei Piani di Controllo delle specie opportunistiche e per tutta la fauna che per qualsiasi motivazione crei scompensi negli equilibri faunistici tali da richiederne interventi di controllo. Tali Piani dovranno essere redatti ed attuati nel rispetto dell'art.19 della L. 157/92 smi e dall'art. 44 della L.R. 10/2004 smi;
- d. ad affidare all'ATC i piani di immissioni della selvaggina e l'esecuzione dei Piani di miglioramento ambientale;
- e. a corrispondere all'ATC per ogni ettaro di superficie di ZRC gestita una somma annua pari ad euro..... per le ZRC. **Nessuna somma è riconosciuta per la gestione delle ACP**, le quali possono finanziarsi con eventuali quote di ammissione versate dagli ammessi alle attività previste e consentite nel piano di gestione delle stesse.
- f. La somma spettante sarà corrisposta alle seguenti condizioni e modalità:
 - i. la prima rata pari al 50% da versare entro il 31 marzo di ogni anno a fronte della presentazione di un programma delle attività che l'ATC intende svolgere da presentarsi entro il 28 febbraio di ogni anno sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione sulla base degli obiettivi fissati dal PFVR 2020-2024.
 - ii. L'erogazione del restante 50% a saldo è vincolata al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione ed è erogata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento a fronte di presentazione di relazione firmata da tecnico faunista e dal Presidente dell'ATC che attesti ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. ed i. il raggiungimento sui risultati raggiunti entro il 15 ottobre. In mancanza dell'accredito dei fondi nei tempi stabiliti, l'Ambito può recedere dal presente protocollo. La relazione dovrà essere ed accompagnata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, sulla veridicità dei dati, sottoscritta dal Presidente dell'ATC.

ART. 4 – Obblighi dell'ATC

1. L'ATC si impegna:

- a tabellare secondo i criteri e le modalità riportati al successivo articolo 5 le Oasi di Protezione, le Zone di Ripopolamento e Cattura e le Aree Cinofile permanenti richiamate all'articolo 3;
- a gestire secondo quanto previsto nella presente convenzione le ZRC e le ACP affidate in gestione;
- a redigere e dare attuazione ai piani di miglioramento ambientale elaborati dall'ATC secondo le caratteristiche territoriali e le esigenze gestionali dell'Ambito, secondo linee guida fissate dalla Regione Abruzzo;
- ad attuare i piani di immissione della selvaggina;
- a svolgere periodicamente attività di monitoraggio e censimento delle risorse faunistiche presenti nelle ZRC e nelle Aree Cinofile, secondo le linee guida emanate dall'ISPRA e utilizzando "schede censimento standard" fornite dalla Regione Abruzzo, tra l'altro per le seguenti specie, nei seguenti periodi e modalità.
 - a. Censimento di Corvidi (Gazza e Cornacchia) anche con autovettura su percorsi fissi – periodo febbraio/marzo;
 - b. Censimento di Ungulati (cinghiale, cervo e capriolo) da Punti Fissi – periodo marzo/aprile;
 - c. Censimento al canto di fagiano (senza richiamo) – periodo 15 aprile-15 maggio;
 - d. Censimento al canto di starna (con richiamo) – periodo 15 aprile-15 maggio;
 - e. Censimento estivo di fagiano con cane da ferma – periodo luglio/agosto;
 - f. Censimento estivo di starna con cane da ferma – periodo luglio/agosto;
 - g. Censimento Notturmo Lepre da mezzo mobile con faro – periodo settembre/novembre;
 - h. Censimento Notturmo Volpe da mezzo mobile con faro – periodo settembre/novembre.
 - i. Censimento alla coturnice con le modalità previste nel piano di gestione nazionale
- ad affidare ad un tecnico faunistico tutte le scelte tecniche necessarie per gli interventi da realizzarsi all'interno delle ZRC e delle Aree Cinofile;
- ad effettuare tutte le attività di campo previste all'interno delle ZRC e delle ACP;

- a garantire l'espletamento di tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi relativi all'applicazione del presente protocollo;
- ad adottare per le AC apposito regolamento/disciplinare di gestione, nel quale saranno contenute indicazioni specifiche per limitare l'impatto delle attività cinofile sulla fauna selvatica (ad esempio: numero di giornate massimo, orari, eventuale quota di adesione ecc...) anche in funzione delle caratteristiche territoriali ed ambientali oltreché delle esigenze gestionali e, comunque, nel rispetto degli indirizzi del PFVR 2020-2024.
- redigere i piani di controllo delle specie di fauna selvatica, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. L'organizzazione e l'attuazione dei piani dovrà essere effettuata nel rispetto dell'art. 44 della L.R. 10/04;
- a pubblicare sui propri siti web le misure finanziabili, nonché a pubblicizzare dette misure tramite le Associazioni Agricole. La selezione delle domande pervenute a seguito di avviso per gli interventi di miglioramento ambientale nelle ZRC e nelle Aree Cinofile dovrà essere svolta da apposita commissione;
- a contenere i danni da Cinghiale all'interno degli Istituti Faunistici tramite:
 - i. Metodi preventivi (es recinzioni, cannoncini a gas, dissuasori ecc.) in funzione delle disponibilità economiche stanziare;
- incentivare un'adeguata vigilanza venatoria con il coinvolgimento delle autorità competenti.
- ad adottare per la gestione delle AC permanenti di specifico "Regolamento di Gestione" che, nel rispetto dei tempi previsti dal PFVR, disciplina tra l'altro il funzionamento dell'Area il numero massimo giornaliero di cani che hanno accesso, la calendarizzazione delle giornate fruibili, le eventuali "quote di ingresso" all'area per singolo cane da reinvestire nella gestione delle medesime Aree Cinofile permanenti.

ART. 5 – Tabellazione degli istituti faunistici

1. La tabellazione del perimetro delle Oasi di Protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e delle Aree Cinofile permanenti dovrà essere svolta dall'ATC nel rispetto di quanto stabilito dalla presente convenzione e dalle " *Linee Guida per la perimetrazione degli Istituti Faunistici della L.R. 10/04 previsti dal Piano Faunistico Venatorio Regionale* allegate alla presente, approvate con DGR;
2. L'Ambito Territoriale di Caccia provvede all'acquisto e messa in opera del seguente numero di tabelle, aventi le caratteristiche di cui agli allegati da 1 a 3 delle "Linee Guida", sulla base dei perimetri per gli Istituti da tabellare:
 - n° tabelle per le Oasi di Protezione di seguito elencate:
 - a.
 - b.
 - c. ;
 - n° tabelle per le Zone di Ripopolamento di seguito elencate:
 - a.
 - b.
 - c. ;
 - n° tabelle le Aree Cinofile permanenti di seguito elencate:
 - a.
 - b.
 - c. ;
3. L'ATC si impegna a comunicare l'avanzamento delle attività al Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura (DPD023) al quale competono i controlli sulle attività svolte.
4. L'attività di perimetrazione degli istituti deve concludersi entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo proroga per un uguale periodo.
5. L'ATC provvede inoltre alla rimozione e smaltimento delle tabelle eventualmente esistenti a delimitazione degli istituti da tabellare.
6. L'ATC provvede inoltre alla corretta manutenzione dei confini negli anni, reintegrando a proprie spese le tabelle che verranno perse o rimosse nel tempo.

7. Per l'attività di tabellazione sarà riconosciuto all'ATC dalla Regione Abruzzo un contributo determinato applicando per ogni tabella apposta la voce D.1.45.1 "Apposizione di tabella monitoria di caccia in lamiera zincata 33x25 cm" del Prezziario Agricolo Regionale approvato con D.G.R n° 150 del 6/4/2017 e successivi aggiornamenti, fino ad un massimo totale complessivo di euro Nel predetto costo è incluso qualunque spesa connessa alla tabellazione ivi compresa la rimozione, raccolta e smaltimento delle tabelle eventualmente esistenti sui confini.
8. La somma spettante sarà corrisposta alle seguenti condizioni e modalità:
 - a. la prima rata pari al 50% da versare all'ATC in acconto entro il 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.
 - b. il restante 50% a saldo è erogato dalla Regione, previa rendicontazione da parte dell'Ambito firmata da tecnico abilitato o dal presidente dell'ATC che attesti il perimetro dell'istituto tabellato, il numero delle tabelle apposte per ogni tipologia di istituto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. ed i.. La Regione Abruzzo si riserva di verificare a campione la rendicontazione presentata dall'Ambito.
9. L'ATC ove necessario potrà effettuare delle compensazioni delle tabelle necessarie tra i diversi istituti, nel limite massimo del numero di tabelle complessivo stabilito con il presente protocollo. Non potrà in ogni caso essere superato il limite massimo della somma riportato al precedente comma 7.
10. Nessuna somma verrà riconosciuta all'ATC in caso di tabellazione incompleta degli istituti o difforme rispetto alle linee guida allegate. Eventuali somme concesse dovranno essere restituite.

ART. 6 – Assicurazioni contro gli infortuni

1. L'ATC, per le attività di gestione degli Istituti e la tabellazione, provvederà ad assicurare tutte le persone impegnate nelle attività e/o a munirsi di adeguata liberatoria da parte del personale stesso.

ART.7 – Controversie

1. Le controversie scaturenti dalla esecuzione della presente convenzione saranno demandate alla decisione di un collegio arbitrale costituito da tre membri dei quali uno designato dalla Regione Abruzzo, uno dall'ATC e uno di comune accordo tra le parti con funzione di Presidente, ovvero dal Presidente del Tribunale che provvederà alla nomina secondo le vigenti disposizioni del Codice di procedura civile.
2. La sede di svolgimento dell'arbitrato è Pescara.
3. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, che non fosse componibile bonariamente dalle parti ai sensi del precedente comma, sarà competente il Foro di Pescara.

ART. 8 –Applicazione normativa nazionale e comunitaria

1. In tutti gli affidamenti a soggetti esterni, l'ATC resta impegnato all'osservanza delle norme nazionali e comunitarie in materia di appalti di servizi e forniture che si applicano agli enti pubblici, nonché della normativa collegata alle finalità della presente convenzione.

ART. 9 – Revoca del finanziamento

1. La Regione Abruzzo-Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura (DPD023), si riserva la facoltà di non erogare le somme all'ATC qualora l'Ambito non rispetti i termini, le condizioni e le modalità di attuazione dell'attività da realizzare previsti dalla presente convenzione e nelle linee guida allegate e di richiedere il rimborso delle somme erogate

ART. 10 – Norme finali

1. La Regione non assume nei confronti dell'ATC e dei terzi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo, civile, finanziaria e penale, derivante dalla esecuzione del presente atto.

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme previste nel codice civile, nella legge 157/92, nella L.R. 10/2004 e s.m.i. e nei regolamenti e atti amministrativi vigenti in materia.

Per la Regione Abruzzo (DPD023)

Per l'ATC.....